

Pec Direzione

Da: PEC energogreen <pec@pec.energogreen.com>
Inviato: giovedì 7 maggio 2015 09:39
A: MATTM DG Val. Amb. pec
Cc: Serv. Tut. Paes. Oristano e Medio-Campidano; ArpaS Pec; SAVI; Provincia Medio Campidano; CFVA pec; SBEAP Cagliari Mail; SAR Sardegna Mail; Servizio 3 Mibact; MiBACT DG BEAP; Comune Gonnosfanadiga; Comune Villacidro; Comune Guspini; CTVA pec; Devis Bozzi - energogreen
Oggetto: Controdeduzioni ad Osservazioni prot. DVA-2015-0005561 del 27/02/2015
Allegati: GN_Controdeduzioni a DVA-00_2015-0005561_Dott. Stefano Deliperi_ONLUS.pdf; Allegato senza titolo 00353.txt; sconosciuto.jpg; Allegato senza titolo 00356.txt

In riferimento alle Osservazioni in oggetto, inviate dal Dott. Stefano Deliperi in nome e per conto del "Gruppo d'Intervento Giuridico onlus", si inoltrano le seguenti controdeduzioni.

Con l'occasione si porgono
Distinti Saluti



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA – 2015 – 0012332 del 08/05/2015



Macomer, 07/05/15

Spett.le Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali

OGGETTO: VIA Isole di Santa Maria e Santa Margherita - Gonnosfanadiga Villacidro (CA).

Controdeduzioni relativi alla lettera del Dott. Stefano Deliperi in nome e per conto del "Gruppo d'Intervento Giuridico onlus", prot. DVA-2015-0005561 del 27/02/2015

In riferimento a quanto in oggetto, si commenteranno per punti le osservazioni del Dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del "Gruppo d'Intervento Giuridico onlus".

Prima di entrare nello specifico di ogni singolo punto, non si può non osservare che quanto scritto dal Sig. Deliperi è poco coerente con il contenuto delle integrazioni presentate dalla Scrivente Proponente. Inoltre, alcune osservazioni, più che "integrative" di quelle presentate "all'atto del maggio 01" (prot. DVA-00-2014-0012936 del 06/05/2014), sono una loro ripetizione.

Forse la rapidità dell'invio del documento in oggetto, non ha lasciato il tempo di leggere anche il punto di connessione dell'impianto CSP "Gonnosfanadiga" stato cambiato, proprio per evitare di "compromettere" zone paesaggisticamente ed ambientalmente tutelate.

Ci preme su tutto evidenziare che l'impianto in progetto non interessa più le "sponde del Rio Terra Maistus (o Flumini Bellu), Rio Sradili (o Rio Melas)" né "la zona di protezione speciale - Z.P.S. "Campidano centrale" (codice ITB0 05)", visto il nuovo punto di connessione è stato individuato nella Categoria Primaria "Villacidro" di cui nel Distretto.

PUNTO :

****sotto profilo informativo**

- in precedenza, riguardo ad analogo progetto ubicato sostanzialmente nel medesimo sito era stata avviata una procedura di verifica di assoggettabilità (vds. <http://www.sardegnaambiente.it/vindex.php?xsl-612&s-218285&v-2&c-4807&l-1>) non conclusa per rinuncia del proponente "

RISPOSTA A PUNTO :

La procedura di screening di VIA regionale richiamata nel punto in discussione non è stata conclusa per scelta della proponente, vista la rimodulazione dell'impianto in progetto (variazione potenza termica) e la comunicazione della Regione Sardegna, relativa ad un impianto gemello, del passaggio di competenza a livello statale (nota AS prot. 0011344 del 21/05/2013).

PUNTO 2:

****sotto il profilo i r i o**

- il progetto in argomento, relativo a una centrale solare termodinamica a concentrazione opere connesse (linea ad alta tensione 150 v, stazione, ecc.) interessante ben 22 ettari con potenza complessiva lorda 55MWe, viene inopinatamente assoggettato a procedimento di V.I.A. di competenza nazionale in quanto viene fatto ricadere nell'ipotesi di "Installazioni relative a centrali termiche e ad altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW" termici (decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., allegato II alla parte seconda, punto 2);"

RISPOSTA A PUNTO 2:

Il progetto della centrale solare di Gonnosfanadiga di cui trattasi (opzione del campo solare scelta nelle integrazioni S 2opt.), come risulta dagli elaborati progettuali integrativi presentati al Ministero precedente, ha una **potenza te a circa 2 MW**, ed in base a quanto disposto dal **Decreto e i ati o n 22 e i A e ato II, parte econ a, p nto 2**, è perfettamente idoneo ad essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale nazionale, in quanto **ecce e i oltre 20 MW termici il li ite minimo di potenza ta ilito dalla legge**, oltre il quale si procede obbligatoriamente con la VIA nazionale.

Si sottolinea che l'area d'intervento ora si è ridotta a circa 22 ettari, contro i 232 riportati nelle osservazioni in oggetto.

PUNTO 3:

****sotto il profilo i r i o**

- le aree interessate, ricadenti nei territori comunali di Guspini e di Villacidro - come già di Gonnosfanadiga - (ben 232 ettari) appaiono rientrare in "zona agricola" dei rispettivi vigenti strumenti urbanistici comunali. In proposito, si ricorda che nelle zone agricole " " degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse (vds. per tutti Cass. pen., sez. III, marzo 2012, n. 36 ; Corte App. CA, Sez. II, 18 giugno 2014), non certo attività di produzione energetica di tipo industriale, come centrali fotovoltaiche o centrali a biomassa non legate ad aziende agricole presenti nel luogo.

È pur vero che tali impianti di produzione di energia elettrica "possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici" (art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387/2003 e s.m.i.) così come, dopo l'emanazione delle linee guida nazionali per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010), le Regioni devono provvedere all'individuazione di "aree idonee" e "aree non idonee" per l'ubicazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (vds. T.A.R. Veneto, Sez. II, 23 novembre 2012, n. 143), tuttavia, secondo l'art. 13 bis della legge regionale Sardegna n. 4/200 e s.m.i. (Introdotta dall'art. 12 della legge regionale Sardegna n. 21/2011), l'art. 3 del D.P.G.R. 3 agosto 1 4, n. 228 (direttive per le zone agricole, criteri per l'edificazione nelle zone agricole), nelle zone agricole " " degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse, non attività di produzione energetica di tipo industriale - come quella in progetto - slegata da attività agricole in esercizio nel sito.

La Regione autonoma della Sardegna beneficia di competenza primaria in materia urbanistica (art. 3, comma 1, lettera f, della legge cost. n. 3/1 48 e s.m.i.). Sembra logico la sola presenza di impianti simili connessa ad aziende agricole presenti nell'area. La recentissima sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2015, n. 333 ha confermato tale indirizzo interpretativo in riferimento all'art. 55 della legge regionale Lazio n. 38/1, che afferma esplicitamente: "la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse". Nessun rapporto di strumentalità con aziende agricole del luogo comporterebbe conseguentemente alcuna possibilità di realizzazione.

Le presenti considerazioni appaiono pienamente condivise dalla Regione autonoma della Sardegna - Direzione generale della Difesa dell'Ambiente (nota prot. n. 17386 dell'8 agosto 2014);"

RISPOSTA A PUNTO 3:

L'argomento di cui si discute non è la non edificazione, materia urbanistica, ma la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile.

Le sentenze riportate dal Dott. Deliperi, infatti, trattano di nuove edificazioni, tranne quella del CA Veneto, Sez. II, n.143 del 23-11-2012, che sostiene pienamente la nostra iniziativa.

Infatti la stessa cita

"Anche nelle "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", dettate dal Dm 10 settembre 2010 (successivo all'autorizzazione impugnata), si fa divieto alle Regioni di considerare le aree agricole, in quanto tali, non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, mentre, l'individuazione della non idoneità dell'area deve essere operata dalle Regioni attraverso "un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti..."

Da tale contesto normativo emerge, dunque, una naturale compatibilità della destinazione agricola dei fondi con l'installazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Spetterà poi alle Regioni (oggi che sono state adottate le predette linee guida) ed ai Comuni, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, rispettivamente, l'individuazione di aree c.d. non idonee, da una parte, e di quelle specificamente destinate ad impianti, dall'altra. Fermo restando, tuttavia, che, in assenza di un'espressa previsione localizzativa nel Prg comunale, com'è nel caso di specie, gli impianti fotovoltaici possono essere localizzati in tutte le zone agricole del territorio comunale."

In più, le opinioni ed argomentazioni del Dott. Deliperi non sono condivisibili perché non tengono conto del fatto che nel diritto italiano e in materia gerarchia delle fonti Ci sono cioè una serie di norme e di previsioni di rango costituzionale, di sentenze del CA e del Consiglio di Stato, nonché della Corte Costituzionale, cui anche le Regioni a statuto speciale sono soggette, ben al di là di quelle che possano o non possano prevedere le norme regionali sull'uso dei suoli agricoli (art. 13 bis legge regionale n. 4/2009 e s.m.i. e il disposto del D.P.G. n. 3 agosto 1994 n. 22).

Va inoltre considerato che in ogni caso, le norme regionali citate, non possono mettersi in contrasto con quanto disposto dall'Allegato I al Decreto 10 settembre 2010, cioè il **contenuto sostanziale delle linee guida nazionali**, né a maggior ragione con l'**art. 2 del D.Lgs. 3/2003 che è legge di rango costituzionale in quanto strumento di recepimento di una Direttiva Europea**.

Si ricorda che il D.Lgs. 3 del 2003 è stato varato in ossequio a precisi impegni internazionali e comunitari sottoscritti dall'Italia (Accordo di Ginevra), ed è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

In particolare, l'art. 12, rende palese l'intento del legislatore **di avviare le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza dei servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica.

Il D.Lgs. 3/2003 è legge di rango costituzionale poiché recepisce nel nostro ordinamento la direttiva delle Comunità Europee 2001/85/CE, (con particolare riferimento all'art. 6) per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Essa recepisce nel nostro ordinamento l'obbligo di adeguare la normativa in tema di procedure autorizzative relative ad impianti per la produzione di energia rinnovabile nell'ottica di ridurre gli ostacoli normativi e di razionalizzare ed accelerare le conseguenti procedure amministrative.

All'art. 12 del D.Lgs. n. 3/2003 va quindi riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, della Costituzione, vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte rinnovabile (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22.02.2010, n. 1020 TAR SARD G A, sez. I - 14 gennaio 2011, n. 3).

Secondo l'**art. 3 dello Statuto Speciale per la Sardegna (Legge Cost. n. 3/1977 e s.m.i)**, la Regione ha potestà legislativa in materia urbanistica e non "competenza primaria".

Art. 3 Legge Cost. 3/1977: "In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

[...]

f) edilizia ed urbanistica;

[...]"

E comunemente si parla di urbanistica e non di produzione energetica (tantomeno da fonte rinnovabile), argomento trattato nel successivo articolo 4 della suddetta legge, che testualmente inizia:

"Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti nell'art. 3 dello Statuto, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:

[...]

e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;

[...]"

Andando ancora a sottolineare che le leggi della Regione devono rispettare quelle dello Stato.

Il comma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 testualmente così recita...Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Il quesito sul fatto se sia possibile o meno localizzare un impianto di produzione di energia rinnovabile anche in zone classificate come agricole "E" dagli strumenti urbanistici comunali è stato proposto ripetutamente dai soggetti interessati alla Magistratura Amministrativa, come anche ritrovato dal Dott. Deliperi che cita la sentenza del TAR Veneto, Sez. II, n. 1439 del 23.11.2012:

"Spetterà poi alle Regioni (oggi che sono state adottate le predette linee guida) ed ai Comuni, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, rispettivamente, l'individuazione di aree c.d. non idonee, da una parte, e di quelle specificamente destinate ad impianti, dall'altra. Fermo restando, tuttavia, che, in assenza di un'espressa previsione localizzativa nel Prg comunale, com'è nel caso di specie, gli impianti fotovoltaici possono essere localizzati in tutte le zone agricole del territorio comunale."

Si ripropone inoltre, TAR Umbria, sentenza n. 51 del 15 giugno 200 :

"i Comuni possono prevedere, nell'esercizio della loro discrezionalità in materia di governo del territorio, zone specificamente destinate ad impianti per la produzione di energia rinnovabile; tuttavia, in mancanza di una simile previsione confermativa, in base all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, anche se in zone classificate agricole, gli impianti possono essere localizzati senza necessità di una specifica previsione localizzativa nel PRG, non può determinare l'incompatibilità urbanistica di un impianto di produzione di energia rinnovabile ubicato in zona a destinazione agricola.

Conseguentemente, la mancanza di una specifica espressa previsione localizzativa nel PRG, non può determinare l'incompatibilità urbanistica di un impianto di produzione di energia rinnovabile ubicato in zona a destinazione agricola".

Il favor legislativo per l'utilizzo di fonti rinnovabili trova, dunque, piena conferma anche nella giurisprudenza. Le pronunce citate ribadiscono l'esattezza dell'interpretazione letterale dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003, chiarendo che, in linea generale, gli impianti di produzione di energia rinnovabile possono sempre essere installati anche in zona agricola, senza che sia necessario prevedere preventivamente tale localizzazione a livello di strumento urbanistico.

Ne consegue che laddove il Comune nulla preveda in tema di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la loro localizzazione in zona agricola è sempre legittima e consentita.

Il Comune può esercitare i propri poteri di pianificazione individuando nell'ambito del territorio aree specificamente destinate agli impianti in oggetto.

Detta facoltà trova la propria fonte normativa nel medesimo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 laddove è previsto: *"nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale".*

Ovviamente detto scopo si persegue introducendo a livello di strumento urbanistico una specifica ed espressa previsione localizzativa.

Tale principio di rango costituzionale (essendo la 387/2003 un mero recepimento della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) è anche richiamato nelle linee guida nazionali e precisamente all'art. 3 del Decreto 30 settembre 2010 che testualmente dispone: "Ove occorra l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante"

In conclusione:

L'obiezione proposta dal Gruppo di intervento giuridico non è fondata. Molteplici sono infatti le pronunce della Corte costituzionale e del giudice amministrativo volte a demarcare il contenuto dei precetti introdotti dal legislatore nazionale per favorire l'approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili, ai quali viene riconosciuta validità su tutto il territorio nazionale, includere le regioni a statuto speciale, nella misura in cui quest'ultimo non riserva alla legislazione regionale autonoma la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (cfr. C. Cost. 6 maggio 2010, n. 168, sulla Valle d'Aosta).

Il vincolo esercitato dal decreto legislativo 2 dicembre 2003 n. 3 sulle legislazioni regionali, oltre a discendere dalla sua qualifica di normativa di principio in materia concorrente (cfr. Corte cost. 15 novembre 2006, n. 364 e 6 novembre 2009, n. 282 Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2010, n. 624, ord.), deriva altresì dall'art. 117, commi 1 e 2, della Costituzione, rientrandosi in tema di attuazione di impegni assunti in sede comunitaria, oltre che nell'esercizio della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente» (cfr. C. Cost. 2 maggio 2007, n. 130).

PUNTO 4:

*"*sotto il profilo giuridico*

- l'area interessata dal progetto è parzialmente tutelata con vincolo paesaggistico perché interessa le sponde del Rio Terra Maistus (o Flumini Bellu), Rio Urradili (o Rio Melas) e del Rigagnolo Pauli, nonché zone boscate ancorché percorse dal fuoco (art. 142, comma 1, lettere c, g, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.; art. 17, comma 3, lettera h, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale - P.P.R., promulgate con D.P.Re. 7 settembre 2006, n. 82);

RISPOSTA AL PUNTO 4:

Si riporta di seguito la risposta a tali argomentazioni presente nel documento integrativo GN Risposta a lettera Reg Sardegna prot. n. 3000/2011, che si denota non essere stato per nulla visionato, come del resto tutti i documenti costituenti le integrazioni al progetto in argomento.

I fiumi tutelati Rio Terra Maistus e Rio Urradili venivano attraversati dal vecchio cavidotto, che, come concordato con Terna e Enel Distribuzione, cambia percorso. Il nuovo tracciato attraverserà altri fiumi, tutti tutelati, ma per l'attraversamento degli stessi (**inevitabile**) si utilizzerà la tecnica dello spingitubo (attraversamento sotto il letto del fiume), che non impatterà sul paesaggio né sulla sicurezza.

Per quanto riguarda l'area boscata, essa coincide con la sughereta interna all'area d'impianto. La Soprintendenza per i Beni Paesaggistici ha accolto favorevolmente la proposta di "spostarla", o meglio di sostituire le uerce da sughero che la compongono, per altro malate, con altri esemplari sani (lettera S APSAE del 04/11/2014).

Sull'argomento del Rigagnolo Pauli e del laghetto nelle cui aree di rispetto ricade parte dell'area d'impianto, si è già argomentato in altre situazioni (vedi risposta alla S APSAE del 4/11/2014) che per comodità dei nostri lettori riproponiamo di seguito.

"Resta il vincolo per la modestissima parte delle fasce di rispetto "violata" dall'area di sedime dell'impianto. La cartina sottostante illustra la situazione.

*Si vede il laghetto (punto blu in alto a destra) e la fascia di rispetto dei 300 metri ad esso associata. Si vede anche che il perimetro dell'impianto (linea spezzata di colore rosso cremisi) entra in piccola parte nell'area di rispetto. Consapevoli di questo, nella Relazione Paesaggistica (Documento GN R LPA SAG001) a pagina 18, veniva preso atto **el vincolo sia per la parte che rig ar a il rigagnolo a li che per la parte che rig ar a l area i rispetto t telata el laghetto, chiedendo la relativa a tori a ione paesaggistica, visto lo scarso valore ambientale paesaggistico sia del Rigagnolo a li che del laghetto, come le foto i sotto puntualmente documentano.***




Figura 1: Inquadramento area impianto e fasce di rispetto di fiumi e laghi tutelati



Figura 2: Foto di un tratto del Rigagnolo auli



Figura 3: Foto del laghetto (e cava di ghiaia)

Come già detto, la società Proponente ha chiesto di derogare le fasce di rispetto relative al Rigagnolo Pauli ed al laghetto, per la loro manifesta irrilevanza, con una apposita autorizzazione paesaggistica.

PUNTO 5:*****sotto il profilo giuridico:***

- l'area oggetto dal progetto interessa parzialmente la zona di protezione speciale - Z.P.S. "Campidano centrale" (codice ITB043054) ai sensi della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell'avifauna selvatica, con particolare riferimento alla salvaguardia della Gallina prataiola (Tetrax tetrax), particolarmente protetta con il Piano d'azione per la salvaguardia e il monitoraggio della Gallina prataiola e del suo habitat in Sardegna (Assessorato della Difesa dell'Ambiente- RAS, 2011) in quanto in grave pericolo di estinzione e, come tale, inserita nell'allegato I della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell'avifauna selvatica;"

RISPOSTA AL PUNTO 5:

Come riportato nel documento integrativo GN_Risposta a lettera Reg Sardegna prot. 3 , nel Progetto Definitivo delle opere di connessione alla RTN e in altri elaborati costituenti le integrazioni al progetto in argomento, che si denota non essere stati per nulla visionati, il punto di connessione alla RTN, in accordo con Terna Enel Distribuzione, è stato cambiato e la zona tutelata Z.P.S. Campidano centrale (codice IT 043054) non sarà interessata dal cavodotto, opera connessa all'impianto Solare Termodinamico Gonnosfanadiga .

PUNTO 6:*****sotto il profilo giuridico:***

- nella studio di impatto ambientale - S.I.A. non appaiono adeguatamente approfonditi e motivati l'analisi delle ubicazioni alternative dell'impianto in progetto (es. in aree industriali, fra l'altro già infrastrutturate e ambientalmente poco rilevanti) e la c.d. opzione zero (non realizzazione del progetto proposto), in violazione dell'art. 22, comma 3 , lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ;"

RISPOSTA AL PUNTO 6:

Quanto osservato risulta parte delle integrazioni fornite al Ministero dell'Ambiente e a tutti gli altri Enti coinvolti nella procedura di VIA dell'impianto solare termodinamico "Gonnosfanadiga" (cod. ID_VIP: 2701). Si rimanda alla lettura della documentazione trasmessa e pubblicata sul sito www.minambiente.it.

PUNTO 7:****sotto il profilo socio-economico:**

- come chiaramente argomentato dalla Regione autonoma della Sardegna - Direzione generale della Difesa dell'Ambiente (nota prot. n. 17386 dell'8 agosto 2014), la realizzazione del progetto provocherebbe danni ambientali ed economici ingentissimi al comparto agricolo e dell'allevamento della zona con prodotti (olive, formaggi, ovini) tutelati con marchi D.O.P. e I.G.P. e beneficiari di misure di sostegno comunitario P.O.R. Sardegna 2000-2006 (4.9, 4.21) e P.S.R. 2007-2013 (121, 214, 215)."

RISPOSTA AL PUNTO 7:

La risposta a tale argomento risulta presente nella GN_Risposta a lettera Reg Sardegna prot. 17376, parte delle integrazioni fornite al Ministero dell'Ambiente e a tutti gli altri Enti coinvolti nella procedura di VIA dell'impianto solare termodinamico "Gonnosfanadiga" (cod. ID_VIP: 2701). Si rimanda alla lettura della documentazione trasmessa e pubblicata sul sito www.minambiente.it.

Con i migliori saluti.

Per la GONNOSFANADIGA LTD.

Il rappresentante

Luciano Lussorio Viridis

